

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

**Art. 94**

*(Modifica all' articolo 37 della legge regionale 6/2008 )*

1. Il comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:

**<<2 bis.** L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell' articolo 28, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).>>.